



PROT. N. c_m390 – 6692/P

SÈN JAN DI FASSA, 4 luglio 2018

OGGETTO: Ordinanza n. 42/2018 - **CONTINGIBILE ED URGENTE - Blocco accesso alla zona delle "Soraghe" e sotto le "Pociace" per smottamento**

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 3 luglio 2018, nel pomeriggio, si è assistito, dopo parecchi giorni di alta temperatura, ad un forte acquazzone con caduta di grandine che ha investito la valle ed in particolare i Comuni di Moena, Soraga e la frazione di Vigo del comune di Sèn Jan di Fassa per quanto riguarda la zona del monte "Cima Dodici", sulla sinistra orografica del torrente Avisio, più precisamente in prossimità del confine fra il Comune di Sèn Jan di Fassa e il Comune di Soraga, noto con i toponimi di "Soraghe" e "Pociace";
- a seguito di tale calamità meteo si è generato un improvviso torrente di acqua, fango e detriti portati a valle;
- il tutto ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della sicurezza pubblica nel territorio comunale;

Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92 e artt. 8 e 35 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;

Vista la relazione orale avvenuta nell'immediatezza del primo sopralluogo da parte del Comandante dei Vigili del Fuoco di Vigo, sig. Franco Pellegrin, dalla quale risulta che la situazione di pericolo è oggettiva e potrebbe aggravarsi con caduta di nuove piogge, ancora possibili;

Preso atto del fatto che la stagione turistica è in pieno svolgimento ed esiste il pericolo immediato di un possibile ulteriore coinvolgimento dei turisti che frequentano la zona qualora ci fossero nuovi fenomeni torrentizi, che potrebbero riprendere;

Constatato che la stima dei danni non è per ora quantificabile, anche se comunque risulta grave il danno per il territorio e la sua futura salvaguardia e messa in sicurezza anche della pista ciclo-pedonale;

Considerato che se perdurassero i fenomeni piovosi potrebbero innescarsi nuovi e analoghi fenomeni in zona fino a poter invadere anche l'alveo del torrente Avisio con ulteriori possibili grave conseguenze;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente, ed in via del tutto provvisoria, l'agibilità di tutti l'area interessata da strade e sentieri forestali e pista ciclo-pedonale, ricadenti nel perimetro dell'area considerata dal fenomeno idrogeologico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurate da parte degli Uffici competenti della Provincia oltre alle competenze proprie della Forestale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc.;

Visti:

- l'art. 32 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm ed ii., in tema di provvedimenti del Sindaco contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- gli artt. 8 e 35 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- lo Statuto Comunale;

In qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

ORDINA

- 1) l'istituzione del **"DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E PEDONI"** su tutte le strade e sentieri forestali nonché sulla pista ciclo - pedonale insistenti sulla sinistra orografica del torrente Avisio nella zona tra lo stesso e la Cima Dodici (località "Soraghe" e "Pociace") fino a completa rimozione dei problemi descritti in premessa e comunque fino a nuova ordinanza ad eccezione dei veicoli e dei soggetti incaricati della messa in sicurezza della zona;
- 2) il transennamento e la messa in sicurezza provvisoria della zona interessata da eventuali analoghi fenomeni;
- 3) l'apposizione presso gli ingressi delle strade e sentieri suddetti delle necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo ritenute idonee dai Servizi Tecnici Comunali;

- 4) a chiunque di non accedere alla zona transennata e/o segnalata senza autorizzazione;
- 5) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile, e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell'esecuzione,
- 6) le Polizie Locale e Forestale, con l'assistenza degli altri Organi di Polizia, sono incaricate di curare la tempestiva esecuzione e l'immediata diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor Commissario del Governo e al signor Questore di Trento, ciascuno per le rispettive competenze.

AVVERTE CHE

- A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

DISPONE

- la pubblicazione della presente:

all'Albo Telematico

- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Comandante dei Vigili del Fuoco volontari	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale
Al Servizio Polizia Locale	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Commissario del Governo
Servizio valorizzazione ambientale provinciale	Al Servizio Prevenzione Rischi Provinciale	Questore

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio



INDICAZIONE DI MASSIMA DELLA ZONA INTERESSATA

